



**Capital For Progress Single Investment S.p.A.
annuncia l'entrata in vigore del nuovo statuto e le modalità e i termini per
l'esercizio del diritto di recesso.**

Milano, 3 giugno 2019

Capital For Progress Single Investment S.p.A. ("**CFPSI**") comunica che in data odierna 3 giugno 2019 ("**Data di Efficacia**"), per effetto del mancato verificarsi del riscatto obbligatorio di cui al punto 1(ii) della delibera dell'assemblea straordinaria del 30 aprile 2019¹ (l'"**Assemblea Straordinaria**"):

- (i) è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ed è entrato in vigore il nuovo statuto di CFPSI (il "**Nuovo Statuto**") - come approvato con deliberazione assunta in data 30 aprile 2019 dall'Assemblea Straordinaria - con conseguente mutamento anche della denominazione della Società in "Capital For Progress Single Investment S.p.A.";
- (ii) è entrata in vigore la nuova politica di investimento della Società deliberata dall'Assemblea Straordinaria;
- (iii) le azioni speciali di CFPSI si sono automaticamente convertite in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1;
- (iv) è entrato in vigore il nuovo consiglio di amministrazione di CFPSI, come nominato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2019².

Per effetto dell'entrata in vigore del Nuovo Statuto, agli azionisti ordinari di CFPSI, ricorrendo i presupposti di legge e quindi qualora gli stessi non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione dell'adozione del medesimo, compete il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, a partire dalla Data di Efficacia.

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*bis*, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla data di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, TUF (*record date*) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta assemblea.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2437-*ter* c.c., il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie CFPSI per le quali sia esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 10,00 (dieci/00). Per maggiori informazioni sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie CFPSI ai fini del recesso, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'uopo predisposta, disponibile,

¹ Cfr. comunicato stampa della Società del 30 aprile 2019.

² Si veda nota 1.

unitamente ai pareri del Collegio Sindacale e di KPMG S.p.A., presso la sede sociale di CFPSI e consultabile sul sito internet di CFPSI all'indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezione Assemblee).

Per le modalità di esercizio di recesso si rinvia al modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.capitalforprogress.it.

Fermo restando quanto sopra indicato, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 13 agosto 2018, come successivamente modificato (il "**Provvedimento Banca d'Italia - Consob**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Pertanto, gli azionisti ordinari di CFPSI che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere l'invio di detta comunicazione a CFPSI da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge. Tale comunicazione dovrà attestare:

1. la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie di CFPSI in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-bis del D.Lgs. 58/98;
2. l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di CFPSI in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a CFPSI, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Come previsto dall'art. 2437-bis c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui al Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni ordinarie per quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

Per Informazioni:

CFPSI S.p.A.

Marco Fumagalli +39 02 82877940
m.fumagalli@capitalforprogress.it

UBI Banca S.p.A. - Nomad

Marco Germano +39 027781 4651
nomad@ubibanca.it

Capital For Progress Single Investment S.p.A.

Via della Posta 8, | 20123 MILANO (MI)
T +39 02 8287 7940
C.F. e P.Iva 09967750960